

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3553-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n° 57,
concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini
dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Presentato il 6 marzo 1986

NOTA Testo approvato dalla VI Commissione permanente Finanze e tesoro nella seduta del 19 marzo 1986. In data 18 marzo 1986 il relatore Usellini è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

ART 1

1 È convertito in legge il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

ART 2

1 Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 gennaio 1986, n. 1

2 La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART 1

Identico

ART 2

1 Con effetto dal primo gennaio 1987

a) l'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano lire 20 000. Se gli importi superano lire 20 000 sono dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare. La stessa disposizione si applica per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi,

b) per gli stessi importi non si fa luogo a riscossione o rimborso delle imposte di cui alla lettera a) indipendentemente dal periodo di imposta cui si riferiscono

ART 3

Identico